



".....uniti dalla passione e dall'amore per la città di Recanati"

Gruppo Consiliare - Città di Recanati

COMUNE DI RECANATI

11. NOV. 2019

PROT. 45701

Registrazione
In Foglio
Giudice
Leg. Gen.
Resolutorio Consiglio
Ab. Morini
Cons. Genovesi G.
Montali E.
Cons. Gubini E.
Merloni T.

Egr. Sig. Sindaco del Comune di Recanati

2-3

e p.c. Assessori Delegati

Presidenti della IV e V Commissione

Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: Richiesta Mozione

Il sottoscritto Stefano Miccini, in qualità di Consigliere Comunale del Gruppo Consiliare "Uniti per Antonio Bravi Sindaco", con la presente, chiede la possibilità di discutere e quindi di mettere a votazione al prossimo consiglio comunale la mozione avente come ordine del giorno i seguenti punti:

- Riduzione del consumo di Plastica
- Impegno alla piantumazione di alberi nel territorio comunale
- Promozione di una cultura della difesa ambientale

Il sottoscritto si rende disponibile in seduta alla trattazione dei suddetti argomenti e a spiegare il perché di tale richiesta.

Distinti Saluti

In fede

Allegati: Testo da sottoporre a votazione

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: Riduzione del consumo di plastica, impegno per la piantumazione di alberi nel territorio comunale e promozione di una cultura della difesa ambientale.

Il Consiglio comunale di RECANATI

PREMESSO CHE:

- L'Unione europea, Il 28 Maggio 2018, per affrontare in modo efficace l'inquinamento da plastiche, ha adottato nuove norme che mettono al bando i 10 prodotti di plastica monouso che più inquinano le spiagge e i mari d'Europa.
- L'Unione europea ha adottato il 18 gennaio la prima Strategia sulla plastica, che si inserisce nel processo di transizione verso un'economia più circolare.

CONSIDERATO CHE:

- L'Europa, secondo produttore di plastica al mondo, riversa in mare ogni anno 500mila tonnellate di macroplastiche e 130 mila tonnellate di microplastiche.
- L'Italia è uno dei principali produttori europei di stoviglie di plastica monouso che, se non correttamente smaltiti, restano in ambiente per anni, causando danni gravissimi all'ecosistema. Ogni anno finiscono in mare, direttamente o indirettamente Otto milioni di tonnellate di rifiuti plastici.
- Le plastiche vengono ingerite intenzionalmente, accidentalmente o in maniera indiretta dalle specie marine.
- L'inquinamento da plastiche configura una minaccia per gli organismi marini, per gli equilibri degli ecosistemi e per l'uomo. Neppure la catena alimentare è immune dai rischi di contaminazione soprattutto a cause delle microplastiche derivanti dalla degradazione dei rifiuti plastici in mare.

- I recenti drammatici fatti che hanno visto bruciare migliaia di ettari della foresta Amazzonica, oltre a rappresentare un enorme danno ambientale, rischiano di avere un impatto fortemente negativo sulle nostre vite, atteso che le foreste equatoriali, com'è noto, riescono a produrre buona parte dell'ossigeno della nostra atmosfera, contrastando di non poco la produzione di gas serra con un processo del tutto naturale, in grado di mitigare notevolmente gli effetti disastrosi dell'inquinamento ambientale. La foresta amazzonica, in particolare, è considerata uno dei 'polmoni verdi' del nostro pianeta, poiché da sola produce il 20% dell'ossigeno presente nella nostra atmosfera ed è quindi facile comprendere che quella che si sta profilando non è una catastrofe naturale che riguarda solo il Brasile, ma ci coinvolge tutti, da vicino.
- Il Comune di Recanati ha da poco firmato il PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE REGIONALE DELLE "CITTA' SOSTENIBILI E AMICHE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI NELLE MARCHE", in cui i Comuni sottoscrittori si sono impegnati a rispettare il diritto alla sostenibilità dell'ambiente urbano ("Diritto alla crescita sana" (artt. 24 e 29) attraverso l'adozione delle seguenti linee di indirizzo:
 - mettere in atto progetti per garantire strategie di miglioramento della qualità ambientale
 - e della sicurezza degli spazi urbani (es. la mobilità sostenibile casa-scuola, anche al fine di diminuire l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria), affinché sia possibile per i bambini sperimentare forme di autonomia e sviluppare senso di appartenenza ai luoghi della vita quotidiana;
 - organizzare e realizzare campagne di educazione ambientale proposte dai Comuni capofila o già portate avanti come buone prassi dal Comune stesso;
 - promuovere progetti per il benessere dei bambini e degli adolescenti attraverso l'adozione di stili di vita sani e attivi, attenti alla sostenibilità, diffondendo la cultura della sana alimentazione e del movimento;
 - promuovere progetti per perseguire e supportare il benessere psico-sociale delle famiglie, a tutela della salute psicologica dei minori.

VALUTATO CHE:

- La riduzione dell'uso di plastiche inquinanti è non solo un obbligo morale, ma diventerà obbligo di legge a partire dal 2020.
- La piantumazione di alberi nel territorio comunale può contribuire alla produzione di ossigeno e contrastare la produzione di Co2 e le nocive conseguenze dell'effetto serra.
- L'educazione ambientale è un'azione fondamentale per la formazione di cittadini consapevoli e responsabili nei confronti dell'ecosistema in cui vivono. L'educazione ambientale diventa quindi promotrice non solo di una maggiore consapevolezza nei cittadini di quelle che sono le caratteristiche dell'ecosistema in cui vivono, ma è anche propulsore di idee innovative che permettono una risoluzione efficace e nel più breve tempo possibile delle problematiche ambientali attuali.

Tanto premesso, **IMPEGNA:**

Il Sindaco, l'Assessore competente e tutta la Giunta a promuovere le seguenti iniziative:

RIDUZIONE DELL'USO DELLA PLASTICA, in particolare:

- introdurre, ovunque sia possibile, negli uffici comunali e nelle scuole, l'utilizzo esclusivo di posate piatti, bicchieri, bottiglie e sacchetti tradizionali in materiale biodegradabile e compostabile con conseguente divieto assoluto di utilizzo di plastica usa e getta; oppure Piatti, posate e bicchieri lavabili e riutilizzabili;
- installare e promuovere l'uso di distributori dell'acqua pubblici al fine di ridurre l'uso di bottiglie di plastica;
- avviare una campagna di acquisto e distribuzione di borracce a tutti i dipendenti comunali e a predisporre l'avvio di una importante campagna di informazione e sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza finalizzata alla futura estensione del divieto su tutto il territorio comunale sull'utilizzo di bottiglie di plastica usa e getta;

- promuovere il vuoto a rendere negli esercizi commerciali;
- promuovere presso i plessi scolastici l'installazione di erogatori di acqua al fine di ridurre l'utilizzo di bottiglie;
- disporre che per le future forniture di materiali monouso, i capitolati di gara escludano espressamente la possibilità di acquisto di materiali non bio-compostabili;

PIANTUMAZIONE DI ALBERI NEL TERRITORIO COMUNALE, in particolare;

- realizzare boschi urbani per la riduzione co2 e per la preservazione e l'incremento del verde urbano, individuando i luoghi nei quali poter piantare gli alberi, in aree destinate a verde pubblico sia di proprietà del Comune che dei privati, pubblicizzandoli sul sito web del Comune;
- valutare, e a rendere conto successivamente in Consiglio Comunale, la possibilità di promuovere l'iniziativa anche presso privati, tramite sgravi, patrocini non onerosi o altri strumenti normativi;
- attuare la piantumazione con alberi di diversa specie, non escludendo la piantumazione di alberi da frutta.

PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE, in particolare:

- istituire delle giornate dedicate alla tutela ambientale, possibilmente con cadenza mensile;
- promuovere campagne di informazione coinvolgendo la scuola, le associazioni, le famiglie e tutti i soggetti attivi del territorio;
- organizzare giornate straordinarie di pulizia di parchi, aree verdi e, soprattutto, di sponde di fiumi, torrenti, canali coinvolgendo associazioni e cittadini;
- promuovere nelle scuole progetti innovativi nell'ambito della tutela e salvaguardia dell'ambiente;
- promuovere giornale di riciclo dedicato con la collaborazione delle associazioni che utilizzano la raccolta differenziata per sostenere propri progetti;
- istituire una consulta ambientale che riunisca associazioni di settore e portatori d'interesse.

Recanati lì

CITTA' DI RECANATI

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Data 25/11/2019

N. 67

Oggetto:

MOZIONI.

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di Novembre, alle ore 21:05, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, 1a convocazione. Assume la presidenza TANIA PAOLTRONI in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Assiste IL SEGRETARIO GENERALE Dott. MASSI GENTILONI SILVERI FRANCESCO.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa e nomina scrutatori i Consiglieri: GENEROSI GIORGIO, MARIANI ANTONELLA, MARINELLI ANDREA

All'inizio della trattazione dell'argomento risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

Nominativo	Funzione	Presenza/Assenza
BRAVI ANTONIO	Sindaco	Presente
BARTOLI SERGIO	Consigliere	Presente
BRAVI GRAZIANO	Consigliere	Presente
CANALINI MARCO	Consigliere	Presente
CINELLI CINO	Consigliere	Assente
GENEROSI GIORGIO	Consigliere	Presente
GUZZINI CARLOTTA	Consigliere	Presente
MARIANI ANTONELLA	Consigliere	Presente
MARIANI BENITO	Consigliere	Presente
MARINELLI ANDREA	Consigliere	Presente
MICCINI STEFANO	Consigliere	Presente
PAOLTRONI TANIA	Presidente	Presente
PENNACCHIONI ROBERTA	Consigliere	Assente
POLSONETTI REGINALDO	Consigliere	Assente
SFORZA ROBERTA	Consigliere	Presente
SIMONACCI SIMONE	Consigliere	Presente
TRUCCHIA PIERLUCA	Consigliere	Presente

Consiglieri Presenti n. 14

Consiglieri Assenti n. 3

Le variazioni delle presenze durante la trattazione dell'argomento sono riportate all'interno della deliberazione.

Il presente atto è stato digitalmente firmato da TANIA PAOLTRONI, FRANCESCO MASSI GENTILONI SILVERI.
Recanati, 09/12/2019

CITTA' DI RECANATI

Gli interventi che si susseguono durante l'esame dell'argomento sono riportati integralmente nel verbale di discussione di seduta che verrà inserito agli atti del presente punto all'ordine del giorno.

OMISSIS

Dopodiché

La Presidente del Consiglio Comunale procede alla trattazione della mozione all'ordine del giorno e cede la parola al Consigliere Marinelli che illustra la mozione, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale con la lettera A), acquisita al protocollo dell'ente al n. 40867 del 9 ottobre 2019 – Firmatari Consiglieri Marinelli, Pennacchioni e Bravi Graziano.

Durante la discussione escono e rientrano in aula i Consiglieri Bravi Graziano e Generosi (Consiglieri presenti n. 14)

Udito sull'argomento gli interventi dell'Assessore Moretti e del Consigliere Marinelli;

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

Presenti e votanti n. 14

Voti favorevoli n. 5 (Bravi Graziano, Mariani Benito, Marinelli, Simonacci, Trucchia)

Voti contrari n. 9 (Bartoli, Bravi Antonio, Canalini, Generosi, Guzzini, Mariani Antonella, Miccini, Paoltroni, Sforza)

DELIBERA

DI NON APPROVARE la mozione avente ad oggetto *"Sosteniamo la creazione dei Parchi Fluviali del Potenza e del Musone e riproponiamo l'iniziativa 'Un albero per ogni nuovo nato' così come previsto dalla legge del 29 gennaio 1992, n. 113"* allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale con la lettera A).

La Presidente del Consiglio Comunale procede alla trattazione della mozione all'ordine del giorno e cede la parola al Consigliere Miccini che illustra la mozione, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale con la lettera B), acquisita al protocollo dell'ente al n. 45701 del 11 novembre 2019 – Firmatario Consigliere Miccini.

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.
documento firmato digitalmente da TANIA PAOLTRONI, FRANCESCO MASSI GENTILONI SILVERI.
Recanati, 09/12/2019

Durante la discussione esce e rientra in aula il Consigliere Generosi

CITTA' DI RECANATI

Uditi sull'argomento gli interventi in dichiarazione di voto dei Consiglieri:

Mariani Benito, dichiara di votare a favore,

Bravi Graziano, dichiara il voto favorevole;

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

Presenti e votanti n. 14

Voti unanimi e favorevoli n. 14 (Bartoli, Bravi Antonio, Bravi Graziano, Canalini, Generosi, Guzzini, Mariani Antonella, Mariani Benito, Marinelli, Miccini, Paoltroni, Sforza, Simonacci, Trucchia)

DELIBERA

DI APPROVARE la mozione avente ad oggetto "Riduzione del consumo di plastica, impegno per la piantumazione di alberi nel territorio comunale e promozione di una cultura della difesa ambientale" allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale con la lettera B).

La Presidente del Consiglio Comunale procede alla trattazione della mozione all'ordine del giorno e cede la parola al Consigliere Mariani Benito che illustra la mozione, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale con la lettera C), acquisita al protocollo dell'ente al n. 45780 del 12 novembre 2019 – Firmatari Consiglieri Mariani Benito e Trucchia.

Durante la discussione escono e rientrano in aula i Consiglieri Bartoli e Simonacci

Uditi sull'argomento gli interventi dei Consiglieri: Sforza, Bravi Graziano e dell'Assessore Nicolini;

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

Presenti e votanti n. 14

Voti favorevoli n. 5 (Bravi Graziano, Mariani Benito, Marinelli, Simonacci, Trucchia)

Voti contrari n. 9 (Bartoli, Bravi Antonio, Canalini, Generosi, Guzzini, Mariani Antonella, Miccini, Paoltroni, Sforza)

DELIBERA

DI NON APPROVARE la mozione avente ad oggetto "Istituzione della figura del 'garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza' della città di Recanati" allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale con la lettera C).

Copia conforme all'originale depositata, sottoscritta e firmata digitalmente
Recanati, 09/12/2019
TANIA PAOLTRONI, FRANCESCO MASSI GENTILONI SILVERI.

CITTA' DI RECANATI

La Presidente del Consiglio Comunale procede alla trattazione della mozione all'ordine del giorno e cede la parola al Consigliere Simonacci che illustra la mozione, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale con la lettera D), acquisita al protocollo dell'ente al n. 45794 del 12 novembre 2019 – Firmatari Consiglieri Simonacci, Mariani Benito, Trucchia, Marinelli, Bravi Graziano e Pennacchioni.

Udito sull'argomento l'intervento dell'Assessore Scorcelli;

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

Presenti e votanti n. 14

Voti unanimi e favorevoli n. 14 (Bartoli, Bravi Antonio, Bravi Graziano, Canalini, Generosi, Guzzini, Mariani Antonella, Mariani Benito, Marinelli, Miccini, Paoltroni, Sforza, Simonacci, Trucchia)

DELIBERA

DI APPROVARE la mozione avente ad oggetto "Installazione dissuasori di velocità – semaforo a chiamata per attraversamento strada agglomerato urbano Fontenoce" allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale con la lettera D).

Il Consigliere Simonacci interviene per delle precisazioni in merito alle affermazioni rese durante la discussione, nel Consiglio comunale del 30 settembre 2019, sull'adesione al manifesto della comunicazione non ostile.

L'Assessore Fiordomo risponde alle precisazioni fornite dal Consigliere Simonacci.

Le dichiarazioni formulate dal Consigliere Simonacci e dall'Assessore Fiordomo sono anch'esse riportate nel verbale di discussione di seduta che verrà inserito agli atti del presente punto all'ordine del giorno.

La seduta consiliare termina alle ore 00:16 del 26 novembre 2019

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale
documento firmato digitalmente da TANIA PAOLTRONI, FRANCESCO MASSI GENTILONI SILVERI
Recanati, 09/12/2019

TANIA PAOLTRONI

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. MASSI GENTILONI SILVERI
FRANCESCO

CITTA' DI RECANATI

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.
documento firmato digitalmente da TANIA PAOLTRONI, FRANCESCO MASSI GENTILONI SILVERI.
Recanati,, 09/12/2019



CITTA' DI RECANATI

Delibera di Consiglio n° 67 del 25/11/2019

Oggetto: MOZIONI.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data 04/12/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
GIORGETTI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

Mozione del Partito Democratico e di Valore Futuro

Sosteniamo la creazione dei Parchi Fluviali del Potenza e del Musone e riproponiamo l'iniziativa "Un albero per ogni nuovo nato" così come previsto dalla legge del 29 gennaio 1992, n.113.

Prendendo come riferimento la legge del 29 gennaio 1992 n.113, entrata in vigore il 4/3/1992, che prevede l'obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato a seguito della registrazione anagrafica, proponiamo non solo di ripristinare tale uso, ma di valorizzare al meglio alcune zone delle nostre aree fluviali per trasformarle in Parchi naturali che, grazie proprio alla piantumazione, svolgerebbero la funzione di polmoni verdi della città, barriere per gli argini dei fiumi Potenza e Musone, Green Belt equilibratrici climatologiche e luoghi di ricovero, passeggio e ristoro per la cittadinanza. Alla base occorrerebbe un'indagine precisa e più analitica di quali zone specifiche nelle Aree del Potenza e del Musone possano essere interessate in maniera più funzionale, ma per questo tipo di valutazione sarebbe sufficiente una semplice indagine dell'Ufficio Tecnico.

Per i dettagli legati alla piantumazione a seguito di nuove nascite riporto invece direttamente l'articolo di legge:

Art. 1.

1. In attuazione degli indirizzi definiti nel piano forestale nazionale, i comuni provvedono, entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un albero nel territorio comunale.

2. L'ufficio anagrafico comunale registra sul certificato di nascita, entro quindici mesi dall'iscrizione anagrafica, il luogo esatto dove tale albero e' stato piantato.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno emana disposizioni per l'attuazione della norma di cui al comma 2.

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.
documento firmato digitalmente da TANIA PAOLTRONI, FRANCESCO MASSI GENTILONI SILVERI.
Recanati,, 09/12/2019

Siamo pienamente convinti che la tutela e l'incremento del verde pubblico rappresentino la via del futuro ed una politica sana ed attenta deve saper mettere le politiche ambientali al centro della propria agenda e della propria visione programmatica. Legare parte della piantumazione alle nuove nascite richiama inoltre una fortissima valenza sia simbolica che didattica nei confronti delle nuove generazioni. Gli obiettivi in divenire possono poi farsi molteplici con il coinvolgimento dei possidenti privati mediante incentivi che favoriscano una riforestazione di quei terreni lasciati "a sodo", il più delle volte a causa dell'inconvenienza di qualsiasi altro tipo di pratica agricola. Altro obiettivo futuribile dovrà essere quello di favorire la ricrescita boschiva in zone periferiche, ma ad altissima densità di traffico, onde schermare e rendere più salubre l'aria che respiriamo.

Consapevoli che questi ultimi suggerimenti guardano verso una prospettiva per ora eccessivamente futuribile, ma sicuramente da perseguire nel medio e lungo termine, per ora richiamiamo l'attenzione sui punti essenziali chiedendo a questo Consiglio di impegnare la Giunta a:

1. Dare mandato all'Ufficio Tecnico di individuare alcune aree fluviali dove poter iniziare una piantumazione boschiva finalizzata a realizzare dei veri e propri Parchi
2. Riattualizzare, così come previsto dalla legge, la pratica di piantare un albero per ogni nuovo nato seguendo l'iter previsto e ben tracciato nell'articolo 1 della legge n.113 del 29 gennaio 1992.

Certi e riconoscenti dell'attenzione del Consiglio tutto e della Giunta, distintamente salutiamo.

I Consiglieri Andrea Marinelli PD, Roberta Pennacchioni PD, Graziano Bravi Valore Futuro.



".....uniti dalla passione e dall'amore per la città di Recanati"

Gruppo Consiliare - Città di Recanati

COMUNE DI RECANATI

11. NOV. 2019

PROT. 45701

Regreteria
In Foglio
Giulio
Leg. Gen.
Resolutor Consiglio
Ab. Minetti
Cons. Genovesi G.
Montali E.
Cons. Gubini E.
Merisiochi T.

Egr. Sig. Sindaco del Comune di Recanati

2-3

e p.c. Assessori Delegati

Presidenti della IV e V Commissione

Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: Richiesta Mozione

Il sottoscritto Stefano Miccini, in qualità di Consigliere Comunale del Gruppo Consiliare "Uniti per Antonio Bravi Sindaco", con la presente, chiede la possibilità di discutere e quindi di mettere a votazione al prossimo consiglio comunale la mozione avente come ordine del giorno i seguenti punti:

- Riduzione del consumo di Plastica
- Impegno alla piantumazione di alberi nel territorio comunale
- Promozione di una cultura della difesa ambientale

Il sottoscritto si rende disponibile in seduta alla trattazione dei suddetti argomenti e a spiegare il perché di tale richiesta.

Distinti Saluti

In fede

Allegati: Testo da sottoporre a votazione

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: Riduzione del consumo di plastica, impegno per la piantumazione di alberi nel territorio comunale e promozione di una cultura della difesa ambientale.

Il Consiglio comunale di RECANATI

PREMESSO CHE:

- L'Unione europea, Il 28 Maggio 2018, per affrontare in modo efficace l'inquinamento da plastiche, ha adottato nuove norme che mettono al bando i 10 prodotti di plastica monouso che più inquinano le spiagge e i mari d'Europa.
- L'Unione europea ha adottato il 18 gennaio la prima Strategia sulla plastica, che si inserisce nel processo di transizione verso un'economia più circolare.

CONSIDERATO CHE:

- L'Europa, secondo produttore di plastica al mondo, riversa in mare ogni anno 500mila tonnellate di macroplastiche e 130 mila tonnellate di microplastiche.
- L'Italia è uno dei principali produttori europei di stoviglie di plastica monouso che, se non correttamente smaltiti, restano in ambiente per anni, causando danni gravissimi all'ecosistema. Ogni anno finiscono in mare, direttamente o indirettamente Otto milioni di tonnellate di rifiuti plastici.
- Le plastiche vengono ingerite intenzionalmente, accidentalmente o in maniera indiretta dalle specie marine.
- L'inquinamento da plastiche configura una minaccia per gli organismi marini, per gli equilibri degli ecosistemi e per l'uomo. Neppure la catena alimentare è immune dai rischi di contaminazione soprattutto a cause delle microplastiche derivanti dalla degradazione dei rifiuti plastici in mare.

- I recenti drammatici fatti che hanno visto bruciare migliaia di ettari della foresta Amazzonica, oltre a rappresentare un enorme danno ambientale, rischiano di avere un impatto fortemente negativo sulle nostre vite, atteso che le foreste equatoriali, com'è noto, riescono a produrre buona parte dell'ossigeno della nostra atmosfera, contrastando di non poco la produzione di gas serra con un processo del tutto naturale, in grado di mitigare notevolmente gli effetti disastrosi dell'inquinamento ambientale. La foresta amazzonica, in particolare, è considerata uno dei 'polmoni verdi' del nostro pianeta, poiché da sola produce il 20% dell'ossigeno presente nella nostra atmosfera ed è quindi facile comprendere che quella che si sta profilando non è una catastrofe naturale che riguarda solo il Brasile, ma ci coinvolge tutti, da vicino.
- Il Comune di Recanati ha da poco firmato il PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE REGIONALE DELLE "CITTA' SOSTENIBILI E AMICHE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI NELLE MARCHE", in cui i Comuni sottoscrittori si sono impegnati a rispettare il diritto alla sostenibilità dell'ambiente urbano ("Diritto alla crescita sana" (artt. 24 e 29) attraverso l'adozione delle seguenti linee di indirizzo:
 - mettere in atto progetti per garantire strategie di miglioramento della qualità ambientale
 - e della sicurezza degli spazi urbani (es. la mobilità sostenibile casa-scuola, anche al fine di diminuire l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria), affinché sia possibile per i bambini sperimentare forme di autonomia e sviluppare senso di appartenenza ai luoghi della vita quotidiana;
 - organizzare e realizzare campagne di educazione ambientale proposte dai Comuni capofila o già portate avanti come buone prassi dal Comune stesso;
 - promuovere progetti per il benessere dei bambini e degli adolescenti attraverso l'adozione di stili di vita sani e attivi, attenti alla sostenibilità, diffondendo la cultura della sana alimentazione e del movimento;
 - promuovere progetti per perseguire e supportare il benessere psico-sociale delle famiglie, a tutela della salute psicologica dei minori.

VALUTATO CHE:

- La riduzione dell'uso di plastiche inquinanti è non solo un obbligo morale, ma diventerà obbligo di legge a partire dal 2020.
- La piantumazione di alberi nel territorio comunale può contribuire alla produzione di ossigeno e contrastare la produzione di Co2 e le nocive conseguenze dell'effetto serra.
- L'educazione ambientale è un'azione fondamentale per la formazione di cittadini consapevoli e responsabili nei confronti dell'ecosistema in cui vivono. L'educazione ambientale diventa quindi promotrice non solo di una maggiore consapevolezza nei cittadini di quelle che sono le caratteristiche dell'ecosistema in cui vivono, ma è anche propulsore di idee innovative che permettono una risoluzione efficace e nel più breve tempo possibile delle problematiche ambientali attuali.

Tanto premesso, **IMPEGNA:**

Il Sindaco, l'Assessore competente e tutta la Giunta a promuovere le seguenti iniziative:

RIDUZIONE DELL'USO DELLA PLASTICA, in particolare:

- introdurre, ovunque sia possibile, negli uffici comunali e nelle scuole, l'utilizzo esclusivo di posate piatti, bicchieri, bottiglie e sacchetti tradizionali in materiale biodegradabile e compostabile con conseguente divieto assoluto di utilizzo di plastica usa e getta; oppure Piatti, posate e bicchieri lavabili e riutilizzabili;
- installare e promuove l'uso di distributori dell'acqua pubblici al fine di ridurre l'uso di bottiglie di plastica;
- avviare una campagna di acquisto e distribuzione di borracce a tutti i dipendenti comunali e a predisporre l'avvio di una importante campagna di informazione e sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza finalizzata alla futura estensione del divieto su tutto il territorio comunale sull'utilizzo di bottiglie di plastica usa e getta;

- promuovere il vuoto a rendere negli esercizi commerciali;
- promuovere presso i plessi scolastici l'installazione di erogatori di acqua al fine di ridurre l'utilizzo di bottiglie;
- disporre che per le future forniture di materiali monouso, i capitolati di gara escludano espressamente la possibilità di acquisto di materiali non bio-compostabili;

PIANTUMAZIONE DI ALBERI NEL TERRITORIO COMUNALE, in particolare;

- realizzare boschi urbani per la riduzione co2 e per la preservazione e l'incremento del verde urbano, individuando i luoghi nei quali poter piantare gli alberi, in aree destinate a verde pubblico sia di proprietà del Comune che dei privati, pubblicizzandoli sul sito web del Comune;
- valutare, e a rendere conto successivamente in Consiglio Comunale, la possibilità di promuovere l'iniziativa anche presso privati, tramite sgravi, patrocini non onerosi o altri strumenti normativi;
- attuare la piantumazione con alberi di diversa specie, non escludendo la piantumazione di alberi da frutta.

PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE, in particolare:

- istituire delle giornate dedicate alla tutela ambientale, possibilmente con cadenza mensile;
- promuovere campagne di informazione coinvolgendo la scuola, le associazioni, le famiglie e tutti i soggetti attivi del territorio;
- organizzare giornate straordinarie di pulizia di parchi, aree verdi e, soprattutto, di sponde di fiumi, torrenti, canali coinvolgendo associazioni e cittadini;
- promuovere nelle scuole progetti innovativi nell'ambito della tutela e salvaguardia dell'ambiente;
- promuovere giornale di riciclo dedicato con la collaborazione delle associazioni che utilizzano la raccolta differenziata per sostenere propri progetti;
- istituire una consulta ambientale che riunisca associazioni di settore e portatori d'interesse.

Recanati lì



COMUNE DI RECANATI

12. NOV. 2019

PROT. 45780

Recanati 31/10/2019

Egr. Sig. Sindaco del Comune di
Recanati
Egr. Presidente del Consiglio
Egr. Presidenti Commissioni di
competenza: I e VI

Oggetto: *Istituzione della figura del "Garante dei diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza" della Città di Recanati.*

Al fine di garantire e promuovere la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi superiori delle persone di minore età, riconosciuti, in particolare, dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo, adottata a New York il 20/11/1989, i sottoscritti consiglieri del gruppo Lega Salvini Recanati, presentano, ai sensi dell'art. 44 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, la seguente

Mozione:

PREMESSO CHE:

- si intende recepire e dare attuazione in conformità a quanto previsto e disposto dal diritto dell'Unione Europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti;

RICHIAMATE:

- La Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n.848;
- la Convenzione sui Diritti del Fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 denominata "Convenzione di New York";
- la Convenzione Europea sull'Esercizio dei Diritti dei Fanciulli approvata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata dallo Stato Italiano con la legge n. 77 del 20 marzo 2003 che riconosce l'importanza del ruolo dei genitori nella tutela e la promozione dei diritti e degli interessi superiori dei figli;

VISTA e RICHIAMATA la legge n. 112 del 12/07/2011, con la quale è istituita l'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, che esercita le funzioni e i compiti ad esso assegnati dalla predetta legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché del diritto della persona di minore età ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo;

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.
documento firmato digitalmente da TANIA PAOLITRONI, FRANCESCO MASSI GENTILONI SILVERI.
Recanati,, 09/12/2019

CONSIDERATO CHE

- è competenza del Consiglio Comunale di deliberare, ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lett. a) del D. Lgs. 18/08/200, n. 267;
- il Comune di Recanati ha aderito alla rete regionale “Città Sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti nelle Marche” con l'approvazione della delibera n. 48 da parte del Consiglio Comunale in data 09/09/2019;
- il presente provvedimento non comporta alcuna spesa

CIO' PREMESSO

IL CONSIGLIO IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

A istituire la figura del “Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza” della Città di Recanati; ad approvare lo schema di “ Regolamento Comunale del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza” allegato alla presente mozione.

Benito Mariani
Pierluca Trucchia



Allegati:

- I- Regolamento del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza del Comune di Recanati
- II- Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) (Titolo I)
- III- Legge 27 maggio 1991 n.176 Convenzione Internazionale sui diritti dell' Infanzia
- IV- Legge n.112 del 12/07/2011 Art.1-4

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DEL COMUNE DI RECANATI

Sommario

TITOLO 1 –Disposizioni generali

Articolo 1 - Istituzione del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza

Articolo 2 - Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca

Articolo 3 - Funzioni del Garante

Articolo 4 - Poteri del Garante

Articolo 5 - Relazione agli Organi del Comune

TITOLO II – Disposizioni finali

Articolo 6 - Privacy

Articolo 7 - Sede e Struttura

Articolo 5 - Entrata in vigore

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Istituzione del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza

1) E' istituito presso il Comune di Recanati il **Garante dei diritti per l'infanzia e l'Adolescenza** (di seguito denominato "Garante") con compiti prevesti dal seguente Regolamento. Al fine di garantire e promuovere la piena attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di età dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo, adottata a New York il 20/11/1989 e ratificata dalla Legge 27 maggio 1991 n.176 che riconosce l'importanza del ruolo dei genitori nella tutela e la promozione dei diritti e degli interessi superiori dei figli.

Articolo 2

Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca

1) Il Sindaco nomina il Garante, previo avviso pubblico, scegliendo fra persone residenti nel Comune di Recanati che dispongono di particolare competenza nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia, o nel campo delle scienze giuridiche, pedagogiche e/o sociali o psicologiche, ovvero delle attività sociali, educative, psicosociali nei servizi pubblici o del privato sociale attivi nel territorio cittadino, purchè in possesso dei requisiti necessari per la nomina dei consiglieri comunali con voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Comunale.

2) Il Garante resta in carica per 4 anni e opera in regime di prorogatio secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

3) Costituiscono titoli preferenziali per la nomina i seguenti:

- Laurea in scienze pedagogiche, in giurisprudenza, in sociologia o equipollenti;
- Competenza giuridico - amministrativa in materia minorile;
- Competenza nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani nonché della tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori;

4) Il Garante è revocato dal Sindaco per gravi motivi che ne rendono incompatibile il mantenimento in carica.

5) Il Consiglio Comunale può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

6) Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della gestione di enti pubblici o privati operanti in materia sociale, educativa o socio-sanitaria. E' esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini al terzo grado di amministratori comunali. E' altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive, direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere, amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica nonché amministratore o dirigente di un ente, giudice onorario presso il tribunale dei minorenni.

7) Se successivamente alla nomina è accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 6, l'Amministrazione Comunale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni; decorso infruttuosamente tale termine senza che l'interessato abbia provveduto, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio Comunale per la relativa sostituzione.

8) Il Garante cessa l'incarico nei casi di decadenza del suo mandato, per sue dimissioni, morte o grave impedimento, se raggiunto da provvedimenti cautelari, per decadenza ove sopravvenga nel corso del mandato, una causa di ineleggibilità o di incompatibilità non rimossa nei termini, per revoca solo per gravi violazioni di legge, accertata inefficienza, dolo o colpa grave.

9) L'incarico di Garante è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per eventuali trasferte al di fuori del territorio comunale per svolgere funzioni inerenti al suo ruolo.

Articolo 3 Funzioni del Garante

1) Il Garante è Autorità indipendente che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi Istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

2) Le funzioni del Garante sono le seguenti:

a. Vigila a livello cittadino sull'applicazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 Novembre 1989, ratifica con legge n. 176 del 27 maggio 1991, nonché della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo recepita in Italia con Legge n. 77 del 20 marzo 2003, conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dal Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza con Legge n. 112 del 12 luglio 2011, nonché con quanto stabilito dalle altre Convenzioni Internazionali e dalle norme interne adottate in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune;

b. contribuisce a garantire il rispetto e l'attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione secondo i "cinque principi generali" delineati dal Comitato ONU:

- **non discriminazione (art.2)** : tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minori senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica lingua, religione o credo convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario;

- **migliore interesse del minore (art. 3)**: in tutte le decisioni il miglior interesse del minore deve avere una considerazione preminente;

- **diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art.6)**: non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni; in tal senso il Garante si adopererà con pareri non vincolanti affinché siano sempre tutelate e sostenute la maternità, la paternità e la genitorialità, specie in presenza di condizioni di indigenza da parte del nucleo familiare;

- **partecipazione e rispetto per l'opinione del minore (art.12)**: per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minore egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere presa in considerazione;

- **diritto del minore di essere accolto ed educato prioritariamente all'interno della propria famiglia (art.18)**: va garantito il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo;

c. Promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel comune di Recanati, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minori a partire dai servizi, progetti e iniziative del Comune di Recanati;

d. Promuove la partecipazione e l'ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente;

e. Ascolta, ove ritenuto opportuno anche direttamente, i bambini e gli adolescenti che chiedano di conoscerlo e di parlargli, in presenza di un adulto di riferimento, adoperandosi perché le loro esigenze, se ritenute legittime, vengano prese in considerazione come da loro richiesto e portate alle Autorità che potranno esaminarle;

f. Segnala all' Autorità Giudiziaria le situazioni di presunta violazione dei diritti di qualsiasi forma di discriminazione delle persone minori di età, ritenute degne di approfondimento, anche se non comportino l'obbligatorietà della segnalazione al Tribunale per i Minorenni (art.9 L.n. 184/1983) o non costituisca reato con conseguente obbligo di denuncia all'Autorità penale (art. 331 e c.p.p.);

g. Segnala ogni forma di discriminazione tra le persone di minore età, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito queste avvengano, all' Autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica (a titolo esemplificativo Scuola/Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minori;

h. Segnala alle Autorità Giudiziarie competenti casi di abusi sui minori di qualsiasi forma (sessuali, psicologici, etc...), nonché la violazione dell'integrità fisica, in particolare per la prevenzione e la protezione dai rischi di espanto di organi, di mutilazione genitale femminile. Vigila sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali secondo i termini definiti nella Convenzione di Lanzarote (20.10.2007) e verificando la sua attuazione.

i. Segnala alle Autorità Giudiziarie competenti qualsiasi forma di maltrattamenti sia psicologici che fisici, nei confronti dei minori o discriminazioni che avvengono nelle Case Famiglia o altre strutture di accoglienza per minori del comune di sua competenza. Il Garante visita periodicamente almeno due volte all'anno tutte le strutture di accoglienza in cui risiedono minori del territorio comunale ed se riscontrate eventuali problematiche le riporterà al Comune e ne verificherà la soluzione, in caso contrario potrà chiedere allo stesso Comune la sospensione del rapporto con la struttura di accoglienza;

j. Segnala alle Autorità competenti e al Commissario straordinario per le persone scomparse, dopo aver contattato personalmente il numero 116000 nei casi di minori scomparsi;

k. Segnala alle Autorità competenti i casi di imminente o avvenuta sottrazione internazionale di minori da parte di un genitore che vuole trasferire o ha trasferito illegalmente il figlio all'estero senza il consenso dell'altro genitore, dopo aver contattato personalmente il 116000;

l. Verifica, tramite la collaborazione con le istituzioni preposte, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto;

m. Può esprimere pareri non vincolanti relativi all' Ambito territoriale Sociale 14 e su altri atti a carattere generale che il Comune di Recanati emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione ed in ogni altro atto a carattere generale che preveda azioni ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo delle persone in età evolutiva;

n. Può esprimere pareri non vincolanti su tutte le proposte e regolamenti e norme comunali nelle materie indicate nel punto m.) riguardanti i minorenni;

o. Segnala ai competenti organismi dell'Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

p. Coordina la propria attività con il Garante Nazionale istituito con L. n. 112/2011 e con il Garante Regionale della Regione Marche costituito dallo Statuto Regionale (art. 52 e ss.) e dalla Legge Regionale n. 23 del 28 Luglio 2008;

q. Promuove con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minori in ogni situazione essi si trovino (scuola, centri di accoglienza, case famiglia, etc.) previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette o vicarie, e con i responsabili delle strutture stesse.

r. Vigila sui fenomeni dell'evasione e dell'elusione scolastica e del lavoro minorile, in collaborazione con gli enti competenti e con le organizzazioni del privato sociale;

s. Vigila sulla presenza sul territorio di minori non accompagnati, dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali ed alla magistratura minorile;

3) L' Ufficio del Garante, anche alla luce delle funzioni indicate, si propone come **luogo neutro di ascolto** dei soggetti pubblici e privati, Enti e singoli, con l'obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti all'infanzia e adolescenza. Convoca almeno due volte l'anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti dell'infanzia e adolescenza sia pubbliche che del privato sociale.

4) Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, gli interventi diretti alla tutela dei diritti e degli interessi individuali delle persone minori sono effettuati, ove possibile e opportuno, in raccordo con la famiglia.

Articolo 4 Poteri del Garante

1) I poteri del Garante sono i seguenti:

- a) Può chiedere l'accesso ai documenti amministrativi e la fissazione dei termini per la loro definizione;
- b) Verificare l'adempimento, nei termini previsti dai decreti dei tribunali (ordinari, corte d'appello o tribunale per i minorenni), delle prescrizioni nei confronti del Comune, dei servizi sociali comunali, in caso di mancata indicazione dei termini, mancato rispetto degli obblighi indicati dal tribunale od omissioni, segnalare alle autorità competenti le relative inadempienze;
- c) Raccomandare all'amministrazione comunale misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa;

Articolo 5 Relazione agli Organi del Comune

- 1) Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.
- 2) Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'articolo 3.

TITOLO II – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 6 Privacy

Il Garante è tenuto al rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e ss.mm. e ii. in particolare al D.Lgs. n.101 del 10/08/2018 GDPR.

Articolo 7 Sede e Struttura

Il Garante ha sede con il Suo ufficio presso i Servizi Sociali c/o il Comune di Recanati ed è affiancato dal personale esperto dei servizi territoriali per la Tutela dei Diritti dell' Infanzia e dell' Adolescenza.

Per l'espletamento delle funzioni descritte, l'Ufficio opera in collegamento con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori e, per studi ed indagini sulla situazione minorile con strutture e organismi regionali e nazionali.

Articolo 8 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

ALLEGATI

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali

Roma, 4.XI.1950

I Governi firmatari, membri del Consiglio d'Europa,

Considerata la Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

Considerato che detta Dichiarazione mira a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;

Considerato che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Riaffermato il loro profondo attaccamento a tali libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico effettivamente democratico e dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei diritti dell'uomo di cui essi si valgono;

Risolti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti enunciati nella Dichiarazione universale, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo

Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione.

TITOLO I DIRITTI E LIBERTÀ

ARTICOLO 2

Diritto alla vita

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

- (a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
- (b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;

- (c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione.

ARTICOLO 3

Proibizione della tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

ARTICOLO 4

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio.
3. Non è considerato «lavoro forzato od obbligatorio» ai sensi del presente articolo:
 - (a) il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
 - (b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
 - (c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
 - (d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civili.

ARTICOLO 5

Diritto alla libertà e alla sicurezza

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
 - (a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
 - (b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
 - (c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
 - (d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;
 - (e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;

(f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.

2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione.

ARTICOLO 6

Diritto a un equo processo

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

- (a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;
- (b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
- (c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
- (d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
- (e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

ARTICOLO 7 Nulla poena sine lege

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

ARTICOLO 8

Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

ARTICOLO 9

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

ARTICOLO 10

Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

ARTICOLO 11

Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi.

2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale

e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

ARTICOLO 12

Diritto al matrimonio

A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.

ARTICOLO 13

Diritto a un ricorso effettivo

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

ARTICOLO 14

Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

ARTICOLO 15

Deroga in caso di stato d'urgenza

1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 § 1 e 7.

3. Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve

ugualmente informare il Segretario generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

ARTICOLO 16

Restrizioni all'attività politica degli stranieri

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere interpretata nel senso di proibire alle Alte Parti contraenti di imporre restrizioni all'attività politica degli stranieri.

ARTICOLO 17

Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.

ARTICOLO 18

Limite all'applicazione delle restrizioni ai diritti

Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.

Commissione parlamentare per l'infanzia

Legge 27 maggio 1991, n. 176

Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.
2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'Art. 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'Art. 49 della convenzione stessa.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO Preambolo

Gli Stati parti alla presente Convenzione

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,

Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a un aiuto e a un'assistenza particolari,

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,

Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'Art. 10 - e negli

Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare loro una particolare attenzione,

Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

PRIMA PARTE Art. 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Art. 2

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Art. 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Art. 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono, e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

Art. 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Art. 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Art. 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Art. 8

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Art. 9

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente Art., tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.

4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Art. 10

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'Art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali.

A tal fine, e in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'Art. 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Art. 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.

2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Art. 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Art. 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure

b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

*Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.
documento firmato digitalmente da TANIA PAOLTRONI, FRANCESCO MASSI GENTILONI SILVERI.
Recanati,, 09/12/2019*

Art. 14

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

Art. 15

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.
2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Art. 16

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Art. 17

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

- a) Incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'Art. 29;
- b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;
- c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
- d) Incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
- e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

Art. 18

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.
documento firmato digitalmente da TANIA PAOLTRONI, FRANCESCO MASSI GENTILONI SILVERI.
Recanati,, 09/12/2019

innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.

2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Art. 19

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Art. 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della Kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Art. 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

a) Vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

- b) Riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d'origine;
- c) Vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
- d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
- e) perseguono le finalità del presente Art. stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Art. 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irrimediabilmente, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Art. 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati. L'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente Art. è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di

migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:

- a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
- b) Assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
- c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
- d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
- e) Fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
- f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.

1. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

2. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente Art.. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle Autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Art. 26

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.

2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Art. 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o di altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Art. 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità:

- a) Rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
- b) Incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
- c) Garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
- d) Fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;
- e) Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione.

3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 29

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:

- a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;

b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;

c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;

d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, e delle persone di origine autoctona;

e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

2. Nessuna disposizione del presente Art. o dell'Art. 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente Art. siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Art. 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Art. 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Art. 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente Art.. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:

a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;

b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;

c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente Art..

Art. 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste sostanze.

Art. 34

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.
documento firmato digitalmente da TANIA PAOLTRONI, FRANCESCO MASSI GENTILONI SILVERI.
Recanati,, 09/12/2019

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
- b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Art. 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Art. 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Art. 37

Gli Stati parti vigilano affinché:

- a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
- b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile;
- c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tenere conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, e egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
- d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un'assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia.

Art. 38

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Art. 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Art. 40

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale di diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;

b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie: I) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

II) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

III) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

IV) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;

V) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge;

VI) di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata; VII) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar modo:

a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.

documento firmato digitalmente da TANIA PAOLTRONI, FRANCESCO MASSI GENTILONI SILVERI.

Recanati,, 09/12/2019

b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Art. 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:

- a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
- b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

SECONDA PARTE

Art. 42

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

Art. 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso;

2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica e in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.

3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascun Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.

4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.

5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.

6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.

7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.

8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.

10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale.

11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.

12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Generale.

Art. 44

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;

b) in seguito, ogni cinque anni.

2. I rapporti compilati in applicazione del presente Art. debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione del paese in esame.

3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente - in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente Art. - le informazioni di base in precedenza fornite.

4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.

5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.

6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

Art. 45

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

a) Le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività.

b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;

c) Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;

d) Il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea Generale insieme a eventuali osservazioni degli Stati parti.

TERZA PARTE

Art. 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Art. 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 48

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 49

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 50

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.

documento firmato digitalmente da TANIA PAOLTRONI, FRANCESCO MASSI GENTILONI SILVERI.

Recanati,, 09/12/2019

emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.

2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente Art. entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.

3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Art. 51

1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.

2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.

3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.

Art. 52

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 53

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Art. 54

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.



CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI

Adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione,

Considerando che scopo del Consiglio d'Europa è realizzare una unione più stretta fra i suoi membri;

Tenendo conto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e in particolare dell'articolo 4, che esige che gli Stati contraenti adottino tutte le misure legislative, amministrative ed altre necessarie ad applicare i diritti riconosciuti nella suddetta Convenzione;

Prendendo atto del contenuto della Raccomandazione 1121 (1990) dell'Assemblea parlamentare, relativa ai diritti dei minori;

Convinti che i diritti e gli interessi superiori dei minori debbano essere promossi e che a tal fine i minori dovrebbero avere la possibilità di esercitare i propri diritti, in particolare nelle procedure in materia di famiglia che li riguardano;

Riconoscendo che i minori dovrebbero ricevere informazioni pertinenti, affinché i loro diritti e i loro interessi superiori possano essere promossi e affinché la loro opinione sia presa in debita considerazione;

Riconoscendo l'importanza del ruolo dei genitori nella tutela e la promozione dei diritti e degli interessi superiori dei figli e ritenendo che anche gli Stati dovrebbero, ove occorra, interessarsene; *Considerando*, tuttavia, che in caso di conflitto è opportuno che le famiglie cerchino di trovare un accordo prima di portare il caso avanti ad un'autorità giudiziaria,

Hanno convenuto quanti segue:

CAPITOLO I - CAMPO DI APPLICAZIONE E OGGETTO DELLA CONVENZIONE, E DEFINIZIONI

Articolo 1 _ Campo di applicazione e oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione si applica ai minori che non hanno raggiunto l'età di 18 anni.
2. Oggetto della presente Convenzione è promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l'esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.
3. I procedimenti che interessano i minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria sono i procedimenti in materia di famiglia, in particolare quelli relativi all'esercizio delle responsabilità genitoriali, trattandosi soprattutto di residenza e di diritto di visita nei confronti dei minori.
4. Ogni Stato deve, all'atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare, con dichiarazione indiretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno tre categorie di controversie in materia di famiglia dinanzi ad un'autorità giudiziaria alle quali la presente Convenzione intende applicarsi.
5. Ogni Parte può, con dichiarazione aggiuntiva, completare la lista delle categorie di controversie in materia di famiglia alle quali la presente Convenzione intende applicarsi o fornire ogni informazione relativa all'applicazione degli articoli 5 9 paragrafo 2, 10 paragrafo 2, e 11.
6. La presente Convenzione non impedisce alle Parti di applicare norme più favorevoli alla promozione e all'esercizio dei diritti dei minori.

Articolo 2 _ Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, si intende per:

- a) "autorità giudiziaria", un tribunale o un'autorità amministrativa avente delle competenze equivalenti;

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.
documento firmato digitalmente da TANIA PAOLTRONI, FRANCESCO MASSI GENTILONI SILVERI.
Recanati,, 09/12/2019

- b) "detentori delle responsabilità genitoriali", i genitori e altre persone od organi abilitati ad esercitare tutta o parte delle responsabilità genitoriali;
- c) "rappresentante", una persona, come un avvocato, o un organo designato ad agire presso un'autorità giudiziaria a nome di un minore;
- d) "informazioni pertinenti", le informazioni appropriate, in considerazione dell'età e della capacità di discernimento del minore, che gli saranno fornite al fine di permettergli di esercitare pienamente i propri diritti, a meno che la comunicazione di tali informazioni non pregiudichi il suo benessere.

CAPITOLO II - MISURE DI ORDINE PROCEDURALE PER PROMUOVERE L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI

A. Diritti azionabili da parte di un minore

Articolo 3 *Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti*

Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

- a) ricevere ogni informazione pertinente;
- b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;
- c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione.

Articolo 4 *Diritto di richiedere la designazione di un rappresentante speciale*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, quando il diritto interno priva i detentori delle responsabilità genitoriali della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interesse, il minore ha il diritto di richiedere, personalmente o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.

2. Gli Stati sono liberi di prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1. venga applicato solo ai minori che il diritto interno ritiene abbiano una capacità di discernimento sufficiente.

Articolo 5 *Altri possibili diritti azionabili*

Le Parti esaminano l'opportunità di riconoscere ai minori ulteriori diritti azionabili nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria, in particolare:

- a) il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata, di loro scelta, che li aiuti ad esprimere la loro opinione;
- b) il diritto di chiedere essi stessi, o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante distinto, nei casi opportuni, di un avvocato;
- c) il diritto di designare il proprio rappresentante;
- d) il diritto di esercitare completamente o parzialmente le prerogative di una parte in tali procedimenti.

B. Ruolo delle autorità giudiziarie

Articolo 6 *Processo decisionale*

Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve:

- a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti ad fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali;
- b) quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente:
 - assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti,
 - nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, permettere al minore di esprimere la propria opinione;
- c) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa .

Articolo 7 *Obbligo di agire prontamente*

Nei procedimenti che interessano un minore, l'autorità giudiziaria deve agire prontamente per evitare ogni

inutile ritardo. Devono concorrervi delle procedure che assicurino una esecuzione rapida delle decisioni dell'autorità giudiziaria. In caso di urgenza, l'autorità giudiziaria ha, se necessario, il potere di prendere decisioni immediatamente esecutive.

Articolo 8 *Possibilità di procedere d'ufficio*

Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria ha il potere, nei casi in cui il diritto interno ritenga che il benessere del minore sia seriamente minacciato, di procedere d'ufficio.

Articolo 9 *Designazione di un rappresentante*

1. Nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interessi, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti.

2. Le Parti esaminano la possibilità di prevedere che, nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria abbia il potere di designare un rappresentante distinto, nei casi opportuni un avvocato, che rappresenti il minore.

C. Ruolo dei rappresentanti

Articolo 10

1. Nei procedimenti dinanzi ad un'autorità giudiziaria riguardanti un minore, il rappresentante deve, a meno che non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore:

- a) fornire al minore ogni informazione pertinente, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente;
- b) fornire al minore, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente, spiegazioni relative alle eventuali conseguenze che l'opinione del minore comporterebbe nella pratica, e alle eventuali conseguenze di qualunque azione del rappresentante;
- c) rendersi edotto dell'opinione del minore e portarla a conoscenza dell'autorità giudiziaria.

2. Le Parti esaminano la possibilità di estendere le disposizioni del paragrafo 1 ai detentori delle responsabilità genitoriali.

D. Estensione di alcune disposizioni

Articolo 11

Le Parti esaminano estendere le disposizioni degli articoli 3, 4 e 9 ai procedimenti che riguardano i minori davanti ad altri organi, nonché alle problematiche relative ai minori, indipendentemente da qualunque procedimento.

E. Organi nazionali

Articolo 12

1 Le Parti incoraggiano, tramite organi che esercitano, fra l'altro, le funzioni di cui al paragrafo 2, la promozione e l'esercizio dei diritti dei minori.

2 Tali funzioni sono le seguenti: a) fare delle proposte per rafforzare l'apparato legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei minori; b) formulare dei pareri sui disegni legislativi relativi all'esercizio dei diritti dei minori; c) fornire informazioni generali sull'esercizio dei diritti dei minori ai mass media, al pubblico e alle persone od organi che si occupano delle problematiche relative ai minori, d) rendersi edotti dell'opinione dei minori e fornire loro ogni informazione adeguata.

F. Altre misure

Articolo 13 *Mediazione e altri metodi di soluzione dei conflitti*

Al fine di prevenire o di risolvere i conflitti, e di evitare procedimenti che coinvolgano minori dinanzi ad

un'autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano il ricorso alla mediazione e a qualunque altro metodo di soluzione dei conflitti atto a concludere un accordo, nei casi che le Parti riterranno opportuni.

Articolo 14 - Assistenza giudiziaria e consulenze giuridica

Quando il diritto interno prevede l'assistenza giudiziaria o la consulenza giuridica per la rappresentanza dei minori nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria, tali disposizioni vengono applicate ai casi di cui agli articoli 4 e 9.

Articolo 15 - Rapporti con altri strumenti internazionali

La presente Convenzione non impedisce l'applicazione di altri strumenti internazionali che trattino questioni specifiche nell'ambito della protezione dei minori e delle famiglie, e dei quali una Parte della presente Convenzione ne sia o ne divenga Parte.

Legge 12 luglio 2011, n. 112

(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 19 luglio 2011, n. 166)

Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Art. 1.

(Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, è istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

Art. 2.

(Modalità di nomina, requisiti, incompatibilità e compenso del titolare dell'Autorità garante)

1. L'Autorità garante è organo monocratico. Il titolare dell'Autorità garante è scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età, ed è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Il titolare dell'Autorità garante dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.

3. Per tutta la durata dell'incarico il titolare dell'Autorità garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare dell'Autorità garante non può ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato.

4. Al titolare dell'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo di Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

Art. 3.

(Competenze dell'Autorità garante. Istituzione e compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. All'Autorità garante sono attribuite le seguenti competenze:

a) promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché

del diritto della persona di minore età ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo;

b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;

c) collabora all'attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora, altresì, con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi;

d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell'affido e dell'adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore età nonché con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età;

e) verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;

f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prima della sua trasmissione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007;

g) segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute;

h) segnala, in casi di emergenza, alle autorità giudiziarie e agli organi competenti la presenza di persone di minore età in stato di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti;

i) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso;

l) formula osservazioni e proposte sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi;

m) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di minore età, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;

n) diffonde prassi o protocolli di intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attività socio-assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti delle persone di minore età, anche tramite consultazioni periodiche con le autorità o le amministrazioni indicate; può altresì diffondere buone prassi sperimentate all'estero;

o) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori del settore;

p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui al comma 7, una relazione sull'attività svolta con riferimento all'anno solare precedente.

2. L'Autorità garante esercita le competenze indicate nel presente articolo nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. L'Autorità garante può esprimere pareri al Governo sui disegni di legge del Governo medesimo nonché sui progetti di legge all'esame delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

4. L'Autorità garante promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, nonché dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269. L'Autorità garante può altresì richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi di cui al presente comma.

5. L'Autorità garante, nello svolgimento delle proprie funzioni, promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, e si avvale delle relazioni presentate dalla medesima Commissione.

6. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza, l'Autorità garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti per l'Autorità garante.

7. Ai fini di cui al comma 6 è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominata «Conferenza», presieduta dall'Autorità garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure analoghe, ove istituiti. La Conferenza è convocata su iniziativa dell'Autorità garante o su richiesta della maggioranza dei garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe.

8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle regioni, svolge i seguenti compiti:

a) promuove l'adozione di linee comuni di azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali;

b) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione delle persone di minore età a livello nazionale e regionale.

9. L'Autorità garante segnala alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio delle persone di minore età, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di competenza della procura medesima.

10. L'Autorità garante prende in esame, anche d'ufficio, situazioni generali e particolari delle quali è venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui è possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore età, ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione.

11. L'Autorità garante può formulare osservazioni e proposte per la prevenzione e il contrasto degli abusi sull'infanzia e sull'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta delle persone, e della legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di

lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet, nonché dei rischi di espanto di organi e di mutilazione genitale femminile, in conformità a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

Art. 4.

(Informazioni, accertamenti e controlli)

1. L'Autorità garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico, compresi la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e il Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e a qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela delle persone di minore età, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. L'Autorità garante può richiedere alle amministrazioni competenti di accedere a dati e informazioni, nonché di procedere a visite e ispezioni, nelle forme e con le modalità concordate con le medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche o private ove siano presenti persone di minore età.
3. L'Autorità garante può altresì effettuare visite nei luoghi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 8 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede.
4. L'Autorità garante può richiedere ai soggetti e per le finalità indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad archivi, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. I procedimenti di competenza dell'Autorità garante si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.



**Gruppo Consiliare
Iustissima Civitas**

Recanati, 10/07/2019

Al Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Recanati
Tania Paoltroni

Oggetto: Installazione dissuasori di velocità- semaforo a chiamata per attraversamento strada
agglomerato urbano Fontenoce

I sottoscritti Consiglieri Comunali presentano la seguente:

MOZIONE

PREMESSO che la sicurezza stradale debba essere garantita in tutto il territorio

PRESO ATTO che a Fontenoce sono state sollevate numerose segnalazioni da parte dei residenti circa il grande pericolo nell'attraversamento della SP77 da parte dei residenti in particolare di studenti, mamme con la carrozzina e anziani.

CONSIDERATO che nonostante la nuova rotonda, la velocità delle auto non accenna a diminuire in entrambe i sensi di marcia.

CONSIDERATO che le strisce pedonali si trovano davanti ad un marciapiede non dotato di uno scivolo per far scendere le carrozzine.

EVIDENZIATO che in alcune fasce orarie (8-10 e 18-20) il pericolo aumenta aumentando il rischio effettivo per i residenti. Non dimenticandoci che in quel tratto di strada nel 2012 una ragazza di 16 anni nostra concittadina ha perso la vita investita da un'auto.

Impegnano

Il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta per quanto di competenza:

1. nell'installazione di un semaforo a chiamata per attraversare la SP77 nell'area compresa tra il bar distributore carburante
2. nella realizzazione di uno scivolo che colleghi il marciapiede alle strisce pedonali
3. nell'installazione di dissuasori di velocità elettronici

il consiglio impegna il Sindaco e la giunta all'attuazione di queste misure

Distinti saluti

I Consiglieri Comunali

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.
documento firmato digitalmente da TANIA PAOLTRONI, FRANCESCO MASSI GENTILONI SILVERI.
Recanati,, 09/12/2019